

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA CONVENZIONE ASSICURATIVA N. 90000001ZP

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intendono per:

Accessori: apparecchi radio, lettori di cassette e CD, impianti antifurto, apparati telefax, radiotelefonici e satellitari veicolari, purché stabilmente fissati sul Veicolo assicurato e compresi nel Valore assicurato in quanto oggetto di fornitura nel contratto di locazione finanziaria-leasing, come risultante da fattura/e d'acquisto.

Agenzia: Antepima S.r.l. - Via Che Guevara, 4 - 42100 Reggio Emilia (RE)

Assicurato: La Persona, la Società o Ente che ha stipulato il contratto di locazione finanziaria (leasing) e/o usufrutto del Veicolo assicurato e che ha sostenuto il Certificato di Assicurazione.

Certificato di Assicurazione: il documento comprovante l'assicurazione prestata dalla CONVENZIONE e contenente i dati necessari all'assicurazione e le Condizioni Generali di Assicurazione.

Collisione: danni materiali e diretti riportati dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro Veicolo identificato.

Ente Vincolatario: CredemLeasing Spa Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia - p.i. 00924500358

Eventi naturali e Atmosferici: grandine, caduta neve, tempesta, trombe d'aria e uragani, bufere, inondazioni, mareggiate, frane, valanghe, slavine, alluvioni, smottamenti anche da neve, esplosioni naturali, crolli, caduta oggetti, caduti aeromobili e/o parti di essi, terremoti

Eventi Socio-politici: atti di terrorismo, di vandalismo e di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi e sommosse.

Furto: l'impossessarsi del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impianto Antifurto: idoneo impianto elettronico antifurto e/o "immobilizzatore elettronico", installato a regola d'arte da impresa regolarmente costituita, secondo le indicazioni fornite dal Costruttore, o installato dal Costruttore stesso.

Incendio: combustione con fiamma del Veicolo assicurato, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi, qualunque ne sia la causa che lo abbia determinato, compresa l'azione del fulmine o dello scoppio, anche esterno.

Infortunati: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni constatabili;

Invalidità Permanente: perdita totale o parziale definitiva della capacità generica lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla professione esercitata.

Kasko: danni materiali e diretti riportati dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto -anche subito- contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada.

Rapina ed Estorsione: l'impossessarsi del Veicolo assicurato, sottraendolo o facendosi consegnare da chi lo detiene, mediante violenza alla persona o minacce, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Scoppio: repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato per eccesso di pressione interna.

Società: Credemassicurazioni S.p.A. - Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia (RE); autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP del 22/06/1998 n.894 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.148 del 27.6.98

Sub-Utilizzatore: La Persona, la Società o Ente che ha stipulato con l'Assicurato un contratto di "noleggio senza conducente", per una durata consecutiva non inferiore a 24 mesi.

Valore Assicurato: costo del Veicolo assicurato risultante dalla fattura d'acquisto, al netto di eventuali sconti, comprensivo di "optional" ed Accessori, costo di immatricolazione e/o messa su strada e/o altre tasse di prima immatricolazione o simili, "I.V.A. COMPRESA" od "I.V.A. ESCLUSA" (opzione esercitata dall'Assicurato al momento dell'ingresso in assicurazione risultante dal Certificato di Assicurazione).

Veicoli Assicurati: gli autoveicoli oggetto di contratti di locazione finanziaria - leasing.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dai Veicoli assicurati, per l'uso a cui sono destinati in

conseguenza di una delle GARANZIE richiamate sul Certificato di Assicurazione, ovvero:

GARANZIE A): Incendio, Furto, Eventi Speciali
GARANZIE B): Incendio, Furto, Kasko, Eventi Speciali

1.1 Incendio (e scoppio), qualunque ne sia la causa che lo abbia determinato, azione del fulmine e dello scoppio, anche esterno. *Se l'incendio o lo scoppio si propagano a cose di terzi quando il Veicolo non è considerato in circolazione ai fini della Legge n.990 sull'assicurazione obbligatoria, la Società risponde della Responsabilità Civile derivante all'Assicurato e/o al Sub-utilizzatore e/o all'Ente vincolatario per i danni materiali arrecati alle cose di terzi, fino alla concorrenza massima per capitale, interesse e spese, di Euro 154.937,07.*

1.2 Furto, Rapina o Estorsione, tentati o consumati, parziali o totali, compresi i danni prodotti al Veicolo assicurato ed agli Accessori nell'esecuzione od in conseguenza di tali eventi o nel tentativo di furto di cose contenute sul Veicolo stesso, nonché i danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso durante la circolazione successiva alla consumazione del Furto, della Rapina o dell'Estorsione.

1.3 Eventi Speciali, la garanzia è estesa ai danni subiti dai Veicoli assicurati, compresi gli Accessori, direttamente causati da:

1.3.1 Eventi Socio-Politici;

1.3.2 Eventi Atmosferici e naturali.

1.4 Kasko.

Art. 2. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
La Società non risarcisce i danni:

2.1. alle cose che per qualsiasi motivo si trovino a bordo del veicolo assicurato o cagionati da cose e/o animali trasportati;

2.2. determinati o agevolati da "dolo" dell'Assicurato e/o del Sub-Utilizzatore e/o del Proprietario del Veicolo nonché -limitatamente ai rischi di cui al precedente punto 1.2 furto - da "colpa grave" degli stessi soggetti di cui sopra;

2.3. causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quegli agli impianti elettrici ed elettronici del Veicolo assicurato o dei suoi Accessori, ancorché dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;

2.4. da deprezzamento o mancato uso del Veicolo assicurato;

2.5. preesistenti al sinistro denunciato;

2.6. arrecati al Veicolo assicurato qualora l'Assicurato e/o il Sub-Utilizzatore risultino essere, al momento del sinistro, diversi da quelli descritti sul Certificato di Assicurazione;

2.7. determinati ed arrecati al Veicolo assicurato dalla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti, ovvero sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.Lgs 30.4.92 n.285, salvo quanto previsto successivamente al punto 8.3;

2.8. verificatisi durante la partecipazione del Veicolo assicurato a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;

2.9. avvenuti in occasione di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, sviluppo - comunque controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.

Art. 3. DISCIPLINA DEL CONTRATTO - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il Certificato di Assicurazione è l'unico documento comprovante l'assicurazione prestata dal presente contratto.

E' formato da tre originali che dovranno essere sottoscritti dall'Assicurato per presa visione ed accettazione.

Art. 4. EFFETTO, DURATA E SCADENZA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

La Società s'impegna a prestare le garanzie assicurative convenute sul Certificato di Assicurazione rispettivamente alle ore 00,00 del giorno di decorrenza, fino alla data di scadenza, **sempreché l'Assicurato corrisponda i relativi premi semestrali anticipati.** Qualora l'Assicurato provveda all'anticipata risoluzione (riscatto anticipato) anche del Contratto di locazione finanziaria-leasing e lo comunichi all'Agenzia, esclusivamente tramite e con il benestare dell'Ente Vincolatario, la Società presterà le garanzie assicurative convenute sul Certificato di Assicurazione per l'intero periodo semestrale di cui al relativo premio anticipato, senza diritto a rimborso da parte dell'Assicurato.

I singoli Certificati di Assicurazione giunti a scadenza non sono rinnovabili.

Art. 5. LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione è operante per i sinistri verificatisi nei Paesi della Unione Economica (U.E.), nonché per quelli aderenti alla Convenzione Internazionale denominata "Carta Verde".

Art. 6. MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri debbono essere denunciati esclusivamente in forma scritta (raccomandata, telegramma o telefax) all'Agenzia, entro 3 giorni da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, utilizzando la modulistica predisposta dall'Agenzia o, in mancanza, almeno con le seguenti indicazioni:

- numero del Certificato di Assicurazione, al quale corrisponde il numero di Contratto di locazione finanziaria - leasing e numero della CONVENZIONE cui il Certificato di Assicurazione si riferisce;
- tipologia del sinistro (incendio, scoppio, furto, rapina, estorsione, kasko, evento atmosferico, evento socio-politico, ecc.);
- data, ora e luogo del sinistro;
- eventuali testimoni e/o Autorità intervenute;
- modalità e cause del sinistro;
- l'entità, almeno approssimativa, del sinistro ed i danni visibili al Veicolo assicurato;
- categoria, numero e scadenza della Patente di guida del Conducente.

Ed inoltre, l'Assicurato dovrà allegare alla denuncia i seguenti documenti:

- per le garanzie: Furto, Rapina, Estorsione ed Eventi Socio-Politici, copia della denuncia vistata dalle Autorità competenti;
- per le garanzie: Incendio (fulmine e scoppio), copia del verbale redatto dai Vigili del Fuoco;
- per i sinistri verificatisi in conseguenza di circolazione ove sono interessati altri veicoli o pedoni, copia della Constatazione Amichevole d'incidente (modulo blu).

Per eventuali maggiori informazioni è a disposizione il SERVIZIO SINISTRI.

Art. 7. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che il Veicolo assicurato o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto delle eventuali spese di rimessaggio, dei danni indiretti per mancato uso e di altri eventuali pregiudizi.

7.1. in caso di danno TOTALE: (intendendosi per TOTALE il danno il cui costo di riparazione e ripristino del Veicolo assicurato sia maggiore od uguale al valore indicato nella successiva tabella di degrado, ovvero in caso di perdita totale (a seguito di Furto, Rapina o Estorsione).

La Società liquiderà l'indennizzo all'Assicurato, nei termini previsti dalla Clausola di Vincolo col massimo del Valore assicurato, con le seguenti modalità:

7.1.1. Opzione "I.V.A. ESCLUSA":

- Valore assicurato,
- ridotto del valore ricavato dal relitto,
- ridotto della percentuale della successiva tabella di degrado,
- ridotto dello scoperto e relativo minimo convenuto all'Art.8.

7.1.2. OPZIONE "I.V.A. COMPRESA":

- Valore assicurato scorporato dell'I.V.A.,
- ridotto del valore ricavato dal relitto,
- aumentato dell'I.V.A. effettivamente pagata dall'Assicurato sugli anticipi e/o canoni di locazione e/o sul riscatto anticipato,
- ridotto della percentuale della successiva Tabella di degrado,
- ridotto dello scoperto e del relativo minimo convenuto all'Art.8.

N.B. La Società ha il diritto di acquistare il relitto del Veicolo assicurato per avviarlo alla demolizione e/o radiazione, rinunciando così alla detrazione di cui al punto b).

7.1.3. Tabella di degrado:

- 7.1.3.1. entro i primi 06 mesi 100% del Valore assicurato.
- 7.1.3.2. da 07 a 12 mesi 85% del valore assicurato.
- 7.1.3.3. oltre 12 mesi valore commerciale (come previsto dalla rivista specializzata Quattroruote)
- 7.1.3.4. per le Autobetoniere per l'intero periodo contrattuale: "valore commerciale" (come previsto dalla pubblicazione specializzata "Eurotax Giallo" nella versione gialla più favorevole all'Assicurato.
- 7.1.3.5. Per i Veicoli già immatricolati all'estero e poi reimmatricolati in Italia a seguito di importazione,

verrà considerata come data di 1^a immatricolazione, ai fini della valutazione commerciale e dei relativi degni, quella avvenuta all'estero.

7.2. In caso di danno Parziale:

La società liquiderà l'indennizzo all'Assicurato, nei termini previsti dalla Clausola di Vincolo e col massimo del valore assicurato, con le seguenti modalità:

7.2.1. per Veicoli immatricolati da non oltre 12 mesi la Società, valutata l'entità del danno, effettuerà l'indennizzo senza tenere conto del degrado d'uso di cui alla precedente tabella (ad eccezione dei pneumatici e della batteria);

7.2.2. per Veicoli immatricolati da oltre 12 mesi la Società, valutata l'entità del danno, effettuerà l'indennizzo tenendo conto del degrado d'uso di cui alla precedente Tabella, ad eccezione dei pezzi di ricambio della strumentazione, dei cristalli e della carrozzeria, con esclusione della selleria, dei pneumatici e della batteria;

7.2.3. le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte non possono superare il valore del Veicolo al momento del sinistro, risultante dalla Tabella di degrado di cui sopra;

7.2.4. all'ammontare dell'indennizzo sarà aggiunta l'I.V.A., (nei modi previsti dall'Art.7.1.2 lettera c) sempreché al momento dell'assicurazione il valore assicurato sia comprensivo dell'I.V.A. stessa (opzione "I.V.A. compresa") e per l'Assicurato questa sia un costo;

7.3. In tutti i casi:

7.3.1. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione;

7.3.2. se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.

Art. 8. SCOPERTI A CARICO DELL'ASSICURATO
Ad eccezione dei danni derivanti da - Incendio - Art.1.1.recupero del Veicolo (Art.13),spese per Veicolo in sostituzione (Art.18) nonché per quanto previsto successivamente ai punti 8.2 e 8.3, la Società risponde per gli altri eventi indennizzabili dalla presente polizza, restando a carico dell'Assicurato lo:

SCOPERTO DEL 10% (DIECIPERCENTO)

dell'importo di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza, con i seguenti minimi:

8.1.1. di Euro 258,23 per autovetture di valore assicurato fino a Euro 12.911,43

8.1.2. di Euro 413,17

• per autovettura di valore assicurato oltre Euro 12.911,43 fino a Euro 30.987,42

• per veicoli fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico

• per sinistri riconducibili ad Eventi Socio-Politici e Vandalismo

8.1.3. di Euro 774,69 per autovetture di valore assicurato oltre Euro 30.987,42

8.1.4. di Euro 1.032,92 per veicoli di oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico

8.1.5. di Euro 2.582,29 per Autobetoniere

8.1.6. In caso di FURTO TOTALE per i veicoli dotati di SISTEMA ANTIFURTO SATELLITARE, con regolare contratto di assistenza con centrale operativa, verrà applicato sulla liquidazione spettante a termini di polizza uno scoperto pari al 5% (cinqueper cento) da calcolarsi secondo quanto previsto dall'Art.7.

8.2. E' FATTO OBBLIGO ALL'ASSICURATO di installare sul Veicolo assicurato l'impianto antifurto qualora il veicolo assicurato sia superiore a Euro 20.658,28 ad eccezione delle autobetoniere. In caso di furto (totale o parziale) senza che l'Assicurato dimostri inequivocabilmente alla Società che al momento del sinistro l'impianto antifurto era già stato installato (fattura o scontrino fiscale o altro documento equipollente rilasciati dall'Installatore, ovvero fattura d'acquisto del veicolo assicurato con esplicito riferimento all'installazione effettuata all'origine dal Costruttore), la Società applicherà lo scoperto ed i relativi minimi di scoperto raddoppiati in confronto a quanto previsto dal precedente punto 8.1.

8.3. Con riferimento all'esclusione dei danni determinati ed arrecati al Veicolo assicurato dalla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti, la Società -a parziale deroga del punto 2.9- liquiderà il sinistro indennizzabile a termini di polizza con applicazione dello scoperto e dei relativi minimi di scoperto raddoppiati in confronto a quanto previsto dal precedente punto 8.1.

Art. 9. ARBITRATO - NOMINA DEI PERITI

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti. In mancanza di accordo, quando una delle Parti lo richieda, mediante Periti nominati uno per parte, comunicandolo all'altra parte con lettera raccomandata a.r.; i Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è demandata al Presidente del Tribunale ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e la metà di quella del terzo Perito.

Art. 10. DOCUMENTI NECESSARI PER L'INDENNIZZO

10.1. Danni totali conseguenti a Furto/Rapina/

Estorsione

L'Assicurato e/o il Proprietario del veicolo assicurato s'impegnano a fornire alla Società i seguenti documenti:

10.1.1. estratto cronologico generale e dichiarazione di perdita di possesso, rilasciati dal P.R.A.;

10.1.2. certificato di "chiusura inchiesta" rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale competente;

10.1.3. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;

10.1.4. procura speciale di vendita a favore della Società con Atto notarile;

10.1.5. qualora l'assicurazione sia prestata con opzione "I.V.A. COMPRESA" dichiarazione dell'I.V.A. pagata dall'assicurato sugli anticipi e/o sui canoni di locazione, nonché sugli importi afferenti l'anticipata risoluzione/riscatto anticipato qualora già perfezionato;

10.1.6. dotazione completa di tutte le chiavi/congegni di apertura riguardanti il Veicolo assicurato.

10.2. Danni conseguenti a Furto/Rapina/Estorsione con successivo ritrovamento

L'Assicurato s'impegna a fornire alla Società i seguenti documenti:

10.2.1. copia del verbale di ritrovamento rilasciato dalle Autorità

10.2.2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;

10.2.3. copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini.

10.3. Negli altri casi:

L'Assicurato s'impegna a fornire alla società i seguenti documenti:

10.3.1. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;

10.3.2. copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati.

Art. 11. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

11.1. Danni totali:

La Società effettuerà la liquidazione del danno all'Assicurato, nei limiti previsti dalla Clausola di Vincolo, entro 30 giorni dalla data di presentazione dei documenti necessari per l'indennizzo, come previsto al precedente art.10), ovvero entro 90 giorni dalla data del sinistro, **qualora l'assicurato non sia in grado di produrre i documenti di cui ai precedenti articoli 10.1.1. e 10.1.2; resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di dimostrare alla Società di aver richiesto agli Uffici competenti tali documenti, nonchè di fornirli alla Società non appena ne venga in possesso.**

Qualora successivamente vengano accertate le esclusioni di cui al precedente art.2.2 (dolo dell'assicurato e/o del Sub-Utilizzatore e/o del Proprietario del Veicolo Assicurato), l'Assicurato s'impegna a rifondere la Società dell'intero importo precedentemente indennizzato.

11.2. Danni conseguenti al Furto/Rapina/Estorsione con successivo ritrovamento:

La Società effettuerà la liquidazione del danno come previsto al successivo art.11.3.

11.3. Negli altri casi

La Società effettuerà la liquidazione del danno all'Assicurato, nei limiti previsti dalla Clausola di Vincolo, entro 30 giorni dalla data in cui, a seguito di presentazione dei documenti necessari per l'indennizzo di cui all'Art.10, la Società stessa sia stata posta in grado di constatare l'entità obiettiva del danno, come previsto in polizza, mediante accordo fra le parti o, in mancanza d'accordo, come previsto dall'art.9.

Art. 12. RIPARAZIONI - AUTORIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'officina o rimessa, l'Assicurato e/o il Sub-Utilizzatore non devono provvedere a riparazioni prima di aver ricevuto il benestare della Società: tale benestare si riterrà tacito in mancanza di comunicazione contraria entro DIECI giorni lavorativi dalla data di denuncia del sinistro.

S'intendono comunque confermati e fatti salvi gli eventuali pregiudizi sofferti dalla Società medesima.

Art. 13. RECUPERO DEL VEICOLO

In caso di ritrovamento del Veicolo assicurato, le spese relative al recupero si intendono così attribuite:

13.1. a carico dell'assicurato se la Società non ha corrisposto l'indennizzo e non è ancora in possesso della documentazione di cui agli Artt.10.1.1 - 10.1.2 - 10.1.3 e 10.1.4;

13.2. a carico della Società qualora, pur non avendo ancora corrisposto l'indennizzo, la Società medesima fosse già in possesso della documentazione di cui sopra;

13.3. a carico della Società nel caso in cui la stessa avesse già corrisposto l'indennizzo e l'assicurato dichiarasse per iscritto la volontà di rientrare in possesso del bene sottratto.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà totalmente computato in detrazione dell'indennizzo stesso sul quale, ricorrendone gli estremi, verranno detratti i degni e/o gli scoperti.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo diverrà di proprietà della Società se quest'ultima avrà pagato integralmente; qualora l'indennizzo fosse parziale per effetto di sotto assicurazione, la Società tratterà l'intero importo sino alla copertura dell'indennizzo corrisposto all'assicurato, versando l'eventuale differenza allo stesso.

Art. 14. DIRITTI DELLA SOCIETÀ

L'Assicurato cede i suoi diritti, azioni o ricorsi alla Società contro eventuali responsabili e/o corresponsabili civili del sinistro, sino alla concorrenza dell'importo liquidato.

Art. 15. SPESE DI SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo assicurato abbia subito danni in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza e a condizione che l'Assicurato e/o il Sub-Utilizzatore lo possano dimostrare con idonea documentazione, la Società rimborserà le spese sostenute per un mezzo di soccorso stradale, col massimo di **Euro 258,23 (duecentocinquantesette/23)** per evento.

Art. 16. RECESSO IN CASO DI SINISTRO (Direttiva CEE n.13 del 05.04.93)

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni (lettera raccomandata).

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione dell'Assicurato la parte del premio -al netto delle imposte- relativa al periodo di rischio non corso, tramite il Proprietario del Veicolo Assicurato. Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi delle facoltà di recesso.

Art. 17. ROTTURA CRISTALLI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato, a seguito di rottura dei medesimi dovuta a causa accidentale o a fatti di terzi, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti al momento dell'assicurazione.

L'assicurazione è prestata con massimo di **Euro 361,52 (trecentosessantuno/52)** per sinistro.

La garanzia non comprende:

- le ligature, segnature e simili;
- i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- i danni conseguenti ad operazioni di applicazioni o rimozioni dei cristalli stessi.

Art. 18. SPESE PER VEICOLO IN SOSTITUZIONE

Qualora il Veicolo assicurato resti inutilizzabile in conseguenza di un evento garantito dalla presente polizza e si verifichino le condizioni sotto specificate, la Società rimborserà le spese sostenute e documentate dall'Assicurato o dal Sub-Utilizzatore per il noleggio di un veicolo sostitutivo, col massimo di **Euro 258,23 (duecentocinquantesette/23)** per evento.

Le condizioni per il rimborso delle spese sono le seguenti:

18.1. che il periodo di tempo necessario alla riparazione e/o al ripristino del Veicolo assicurato sia superiore ad almeno **4 ore** lavorative;

18.2. che trascorra almeno **1 giorno** lavorativo dal furto, dalla Rapina o dall'Estorsione.

Art. 19. FERMO TECNICO

Limitatamente alla garanzia Kasko, la Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che riguardi autoveicoli di portata superiore ai 60 q.li, rimborserà all'Assicurato e/o al Sub-Utilizzatore una diaria giornaliera da "fermo tecnico" pari a Euro 77,47 (settantasette/47) pro die, con un massimo di 30 giorni. Restano esclusi dall'indennizzo i primi 5 giorni. L'indennizzo verrà calcolato sulla base delle effettive giornate di lavoro occorrenti per le riparazioni del caso.

Art. 20. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia al diritto di surroga spettantegli ai sensi dell'Art.1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente del Veicolo assicurato, salvo il caso di dolo.

Art. 21. COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti le esecuzioni del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia.

Art. 22. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente Certificato di Assicurazione, valgono le norme di legge.

AVVERTENZE "dalla parte dell'Assicurato".

A. L'Assicurato e/o il Sub-Utilizzatore e/o il Proprietario del Veicolo assicurato dovranno sempre chiudere a chiave il Veicolo stesso, per non incorrere - in caso di furto - nel rifiuto dell'Assicuratore all'indennizzo (vedasi punto 2.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

B. I Veicoli con Valore assicurato superiore a Euro 20.658,28 dovranno installare l'impianto antifurto, per non incorrere nel raddoppio dello scoperto sull'indennizzo e dei relativi minimi (vedasi punto 8.2. delle condizioni Generali di Assicurazione).

C. In caso di sinistro determinato ed arrecato al Veicolo assicurato dalla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti, l'indennizzo sarà corrisposto con scoperto e relativi minimi raddoppiati (vedasi punto 8.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

D. I sinistri debbono essere denunciati esclusivamente in forma scritta (lettera "raccomandata", telegramma o telefax) a:

Credemassicurazioni S.p.A.
Via Mirabello, 2 – 42100 Reggio Emilia
Tel 0522 586050 - Fax 0522 442041
Email assicurazioni@credemassicurazioni.it

entro 3 giorni da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (vedasi Art.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni che seguono, assicura il pagamento delle somme stabilite, nei limiti indicati dalla polizza, al verificarsi di un infortunio –anche se dovuto ad imperizia, imprudenza o negligenza gravi, oppure a stato di maleore o di incoscienza- che il conducente del veicolo descritto in polizza abbia a subire per incidente di circolazione occorsogli mentre si trova a bordo del veicolo medesimo, dal momento in cui si sale a quello in cui ne discende; l'assicurazione vale anche mentre egli, in caso di fermata accidentale, si trova a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia. Sono considerati "Infortunati" – sempreché causati da incidenti di circolazione- anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'infezione di origine traumatica;
- i colpi di sole o di calore;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- la folgorazione;
- le ernie addominali traumatiche, con esclusione di ogni altro tipo di ernia;
- le lesioni determinate da sforzi, con esclusione delle rotture sottocutanee dei tendini.

Art. 2. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni determinati da:

- partecipazione a corse o gare e relative prove od allenamenti;

- tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- guerra, insurrezioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- trasmutazione del nucleo, dell'atomo, come pure radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- abuso di psicofarmaci, di alcolici, uso di stupefacenti o allucinogeni.

Sono altresì esclusi ogni tipo di infarto e gli infortuni che si siano verificati in stato di maleore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, o stati paranoici.

L'Assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3. VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE

L'Assicurato da diritto all'indennizzo per invalidità permanente a condizione che l'invalidità stessa si manifesti entro due anni dall'Infortunio.

La valutazione dell'invalidità permanente sarà effettuata in base alla tabella che segue:

Un arto superiore	70%
Una mano o avambraccio	60%
Un pollice	18%
Un indice	14%
Un medio	08%
Un anulare	08%
Un mignolo	12%
Una falange del pollice	09%
Una falange altro dito di una mano	1/3 dito
Un piede	40%
Ambedue i piedi	100%
Un alluce	05%
Un altro dito del piede	03%
Una falange dell'alluce	2,5%
Una falange di un altro dito del piede	01%
Un arto inferiore pari o sotto al ginocchio	50%
Un occhio	25%
Ambedue gli occhi	100%
La milza	10%
Un rene	20%
Sordità completa di un orecchio	10%
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
Perdita totale della voce	30%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	02%

Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale di organi o arti, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

La perdita totale anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione con il massimo del 100%.

Per i casi non previsti dalla tabella il grado di invalidità permanente sarà stabilito in analogia ai casi elencati nella tabella stessa tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata.

Art. 4. LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE

La somma assicurata viene corrisposta per intero nel caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% della totale.

Nessun indennizzo spetta invece quando l'invalidità permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 5% della totale.

Art. 5. ANTICIPO SULLA LIQUIDAZIONE PER INVALIDITÀ PERMANENTE

L'Assicurato trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, può richiedere alla Società il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata dalla Società, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%. Il pagamento sarà effettuato dalla Società entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, salvo il diritto della Società alla restituzione qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.

Art. 6. MORTE

La somma assicurata per il caso di morte è dovuta purché la morte conseguente all'infortunio si verifichi entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso. Tale somma viene corrisposta ai beneficiari designati o, in difetto di tale designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 7. MINORAZIONI PREESISTENTI

La Società indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti.

Art. 8. CUMULO DI INDENNITÀ

Se, dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, l'Assicurato muore entro due anni dall'infortunio e in conseguenza dello stesso, la Società corrisponde ai Beneficiari designati o, in difetto, agli Eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore.

Art. 9. CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro nonché su causa, natura e conseguenze dell'infortunio, sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti; le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 10. RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'Infortunio.

Art. 11. GARANZIE E SOMME ASSICURATE

L'Assicurazione è operante per le seguenti garanzie e relative somme assicurate:

- Morte Euro 51.645,99
- Invalidità Permanente Euro 51.645,99

Credemassicurazioni S.p.A. Capitale int. versato Euro 7.740.000 - R.E.A. n. 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia. Registro delle Imprese di Reggio Emilia, C. F. e P.IVA n. 01736230358. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento I.S.V.A.P. n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/98). Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 42100 Reggio Emilia (Italia) - Tel. (0522) 586050 Fax (0522) 442041 - www.credemassicurazioni.it
assicurazioni@credemassicurazioni.it

(Firma per presa visione ed accettazione dell'Assicurato)

